

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere e relatore
Carola Corrado	Primo referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60546** del registro di segreteria;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania n. 892/2022, depositata in data 23 novembre 2022 e notificata in pari data;

promosso da:

GALDIERO Marilena, c.f.: GLDMLN66E42A512Q, nata ad Aversa il 2 maggio 1966 e residente in Napoli, alla Via Vetriera n. 12, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n. 156, presso lo studio dell'Avv.

Antonio Sasso, c.f.: SSSNTN61M21H978Q, pec:

antonio.sasso@avvocatismcv.it, che la rappresenta e difende;

	- appellante -	
	contro	
	- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, in persona del Procuratore regionale <i>pro tempore</i> ;	
	- Procura Generale della Corte dei conti;	
	- appellate -	
	VISTO l'atto di appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nell'udienza del 13 maggio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana; l'Avv. Antonio Sasso per l'appellante Marilena Galdiero; il V.P.G., Cons. Sabrina D'Alesio, per la Procura Generale;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, in parziale accoglimento della richiesta attorea, ha pronunciato condanna, a titolo di dolo, a carico della professoressa Marilena Galdiero, docente a tempo pieno presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nonché in favore dell'Ateneo, della somma di 96.359,56 euro, pari all'importo del compenso complessivamente percepito per un incarico non autorizzato, ai sensi dell'art. 53, comma 7, .lgs. n. 165/2001, respingendo al contempo la domanda relativa al danno da maggiore retribuzione per il regime a tempo pieno.	
		2

2. Il Requirente contabile ha contestato alla professoressa di aver svolto, tra il 2019 e il 2021, attività di collaborazione coordinata e continuativa, non autorizzata e comunque preclusale dal suo regime lavorativo a tempo pieno, in favore di una s.r.l. denominata “Laboratorio di patologia clinica Stefano Galdiero”, di cui l’odierna appellante possedeva il 62% delle quote.

In particolare, la Procura territoriale ha evidenziato che la docente, dapprima, si era vista negare dal Rettore dell’Università l’autorizzazione per un’asserita attività di consulenza scientifica che, tra il marzo e il novembre 2019, l’avrebbe impegnata per 250 ore a fronte di un compenso orario di 240 euro; successivamente, invece, il Direttore del Dipartimento di appartenenza l’aveva autorizzata a svolgere attività liberamente consentite lungo l’arco temporale tra l’aprile 2019 e il dicembre 2021, con un impegno circoscritto a 100 ore in quei residui nove mesi del 2019 e un compenso orario raddoppiato a 480 euro.

In virtù di quest’ultima tipologia di attività, nel dicembre 2019 la Galdiero aveva percepito un ammontare di 96.359,56 euro lordi, equivalenti a 48.000 euro netti; mentre l’anno successivo non le era stato erogato nulla: ciò, ad avviso della Procura regionale, solo in virtù della circostanza, meramente fattuale, che la sorella dell’odierna appellante, la quale possedeva a sua volta quote della società, aveva proposto un procedimento giudiziale ex art. 2409 c.c.

Il danno asseritamente scaturito dall’attività in questione è stato individuato dalla Procura attrice, da un lato, nella maggior retribuzione, pari a 61.172,53 euro, che la professoressa aveva continuato a percepire dall’Ateneo nonostante la violazione del regime a tempo pieno verso il quale la stessa aveva optato; dall’altro, nei predetti compensi lordi che la Galdiero aveva ricevuto dalla società.

Inoltre, sul piano oggettivo, la Procura regionale ha insistito sulla concorrenza di tali poste di danno e altresì negato la riconducibilità della collaborazione *de qua* a una mera collaborazione scientifica, a causa del suo carattere continuativo e abituale, nonché dell’asserito “... *risolto pratico - applicativo immediato* [che essa aveva] *nello svolgimento dell’attività di laboratorio*” della società.

Sul piano soggettivo, la Procura ha reputato originata da dolo la condotta della professoressa, come a suo dire dimostrato dal tentativo di costei di farsi comunque autorizzare l’incarico in questione, riconducendolo *sub specie* delle “attività liberamente consentite”, rispetto alle quali risultava sufficiente una mera comunicazione al Direttore del Dipartimento.

A quest’ultimo proposito, la Procura regionale ha evidenziato che il nulla osta pure rilasciato alla Galdiero dal Direttore del Dipartimento avrebbe potuto riguardare soltanto le attività compatibili e non soggette ad autorizzazione; e che, invece, quest’ultima risultava necessaria nel caso di specie, oltreché demandata al Rettore dell’Università.

3. Con atto notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il successivo 3 febbraio 2023, la professoressa Galdiero ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, formulando i seguenti motivi di doglianza:

I - Error in iudicando. Difetto di giurisdizione del Giudice contabile.

Con tale motivo l’appellante ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, già respinta dalla Sezione territoriale, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice del rapporto (Giudice ordinario o, in ipotesi di giurisdizione esclusiva, il Giudice amministrativo ex artt. 3 e 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001), motivando in ragione della devoluzione

esclusiva al G.A. dei rapporti di lavoro dei docenti universitari, nonché in ragione della assenza di specifici motivi di danno professionale.

II – Error in iudicando. Omessa pronuncia e motivazione: insussistenza degli addebiti mossi all'appellante. Mancato esame (e violazione) del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi extraistituzionali. Inconfigurabilità dell'elemento psicologico del dolo ovvero della colpa grave. Insussistenza del nesso di causalità.

Con tale motivo l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del regolamento di Ateneo di cui al decreto rettorale n. 909 dell'8 novembre 2018, che, nel disciplinare le “Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione”, all'art. 3, c.1, lett. p) prevedeva espressamente che i docenti a tempo pieno potessero svolgere “attività di collaborazione scientifica e consulenza”, richiedendo unicamente la “preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza”.

Ha argomentato al riguardo che la sentenza gravata fonda la presunta illegittimità della condotta della docente sull'art. 45 dello Statuto d'Ateneo, sostenendo che la comunicazione per le attività liberamente consentite dovesse essere indirizzata al Rettore.

E tuttavia, secondo l'appellante sarebbe stata la stessa norma statutaria evocata nella statuizione di primo grado a disporre, al settimo e ultimo comma, che le modalità per l'esercizio delle attività esterne dei docenti fossero regolate con apposito Regolamento.

Ha, ancora, affermato di aver pedissequamente seguito la procedura prescritta dalla norma regolamentare applicabile, comunicando l'incarico all'organo competente (il Direttore di Dipartimento) e ottenendone il nulla osta.

Ha lamentato che non ha formato oggetto di valutazione, in sentenza, la circostanza per cui ella, con la comunicazione del 25 marzo 2019, avesse dimostrato il pieno adempimento al proprio obbligo informativo, nonché la correttezza del proprio operato, avendo adempiuto alle prescrizioni regolamentari e, prima d'ogni altra cosa, essendosi rimessa alle decisioni del Capo Dipartimento che, nella propria rivestita *qualitas* di supervisore, ha assentito a quanto comunicato dall'appellante in ordine all'attività che si apprestava a svolgere presso il Laboratorio Galdiero.

In punto di fatto, ha sostenuto: 1) il pieno adempimento degli obblighi informativi su di lei gravanti in ragione della comunicazione effettuata il 25 marzo 2019 al Direttore dipartimentale; 2) la modifica sostanziale apportata all'incarico in conseguenza del primo diniego del Rettore e in conformazione alle ragioni sottese al detto diniego; 3) la natura scientifica dell'attività consulenziale oggetto della richiesta di nullaosta; 4) la verificata (da parte dell'Università di appartenenza) assenza di una situazione di conflitto di interessi tra detta attività e l'attività di docenza; 5) la circostanza che il primo Giudice abbia riconosciuto la natura "fittizia" della consulenza sulla base di una lettura meramente indiziaria dei fatti di causa.

III – Error in iudicando. Insussistenza della responsabilità amministrativa.

Con tale ultimo motivo l'appellante ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) della condotta e del danno.

In dettaglio, ha contestato la ricorrenza del carattere doloso della condotta tenuta durante il procedimento volto a ottenere la prescritta autorizzazione, desunta dal Giudice territoriale sulla scorta di un compendio parziale dei fatti; ha altresì negato che l'attività consulenziale abbia comportato un detrimento

agli obblighi di servizio, sostenendo che, anzi, l'attività scientifica non solo non ha intralciato la docenza accademica, ma ne ha elevato il livello scientifico e didattico.

Ha concluso instando per l'accertamento e la declaratoria della non ricorrenza di un'ipotesi di obbligo di riversamento ex art. 53, c.7, d. lgs. n. 165/2001 e la riforma della sentenza gravata nel senso del proscioglimento da ogni addebito.

4. In data 21 aprile 2026 ha depositato le proprie conclusioni la Procura Generale, replicando ai motivi posti a base del proprio gravame dall'odierna appellante, ritenendo, in dettaglio che *“L'andamento dei fatti porta inevitabilmente a considerare l'attività svolta dalla Galdiero presso il Laboratorio di patologia clinica e per la quale la stessa provvedeva ad autoliquidarsi il compenso, come attività assolutamente incompatibile e preclusa ai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957”* e che *“In considerazione dell'assoluta incompatibilità dell'incarico, tale da non poter essere quindi in alcun modo assentito, l'obbligo del riversamento ai sensi dell'art. 53, comma 7 del Dlgs. 165/2001, non potrebbe in ogni caso venir meno, dovendosi ritenere del tutto analogo il regime applicabile alle ipotesi di incompatibilità relativa e di quella assoluta, come più volte ribadito da questa Procura generale in fattispecie consimili e dal prevalente orientamento delle sezioni territoriali. Si evidenzia, al riguardo, che con ordinanza n. 7/2026 è stata nuovamente rimessa da parte della Seconda Sezione d'Appello la seguente questione di massima: <se l'obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti 10 per gli incarichi extra-istituzionali ex 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisca a tutte le ipotesi di incompatibilità sia assoluta (incarichi non autorizzabili) sia relativa (incarichi*

non autorizzati) >, in motivato dissenso rispetto alla sentenza delle Sezioni

riunite n. 1/QM/2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 c.g.c. ”.

Ha Concluso per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese del presente grado di giudizio; in via subordinata, ha chiesto la sospensione del giudizio in pendenza del pronunciamento delle Sezioni Riunite sulla nuova questione di massima prospettata dalla Seconda Sezione Centrale d'Appello con l'ordinanza dianzi citata.

5. In data 23 aprile 2026 ha depositato ulteriore memoria l'appellante, reiterando le doglianze e le istanze, pregiudiziali e di merito, già rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché, in applicazione dell'art. 1 l. n. 1/2026, instando per l'esclusione, in ogni caso, della ricorrenza di una fattispecie caratterizzata da colpa grave, attese la relativa nozione tipizzata all'art. 1, comma 1, della richiamata legge.

In ulteriore subordine, ha formulato, in via gradata e subordinata, istanza di applicazione del potere riduttivo, ai sensi dell'art.1, comma 1 *octies* l. n. 20/1994, come novellato a seguito della entrata in vigore della l. n. 1/2026, chiedendo il disporsi dell'eventuale addebito in un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato in primo grado, da considerarsi in ogni caso come netto percepito e non al lordo.

In via pregiudiziale e preliminare ha chiesto disporsi il rinvio al primo Giudice, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. b) c.g.c., al fine di garantire il vaglio nel doppio grado di giudizio delle questioni sollevate, alla luce della normativa sopravvenuta ex l. n. 1/2026 (art.1, comma 1 e comma 1 *octies*), ovvero l'autorizzazione a questa Sezione alla proposizione delle questioni nuove come sopra indicate, stante l'applicabilità della richiamata normativa anche ai giudizi

pendenti alla data della sua entrata in vigore.

6. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2026, terminata la discussione orale, udite le conclusioni di parte appellante e del rappresentante della Procura Generale, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure, respinta in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione, nel merito, ha ritenuto sussistente una fattispecie di danno erariale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alla prima posta di danno azionata dal Requirente contabile, coincidente con la totalità del compenso lordo, pari a 96.359,56 euro, percepito a titolo di corrispettivo dell'attività consulenziale svolta dalla professoressa Galdiero nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2021, qualificandola come attività libero professionale non autorizzabile e in ogni caso incompatibile con il regime di tempo pieno scelto dalla docente.

Ha, invece, rigettato la richiesta di condanna con riferimento alla seconda posta di danno azionata dalla Procura, rappresentata dagli emolumenti aggiuntivi percepiti per il tempo pieno, ritenendo non provata la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, misurabile in termini di distrazione di energie e di alterazione del sinallagma contrattuale.

2. In via pregiudiziale, deve essere respinto il primo motivo di doglianza, già vagliato e risolto negativamente dal Giudice di prime cure, mirante a una declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice competente sul rapporto di lavoro, asseritamente individuato nel

Giudice amministrativo, in quanto giudice competente a conoscere delle controversie in materia di rapporto di impiego dei docenti universitari ai sensi degli artt. 3 e 63, c.4, d. lgs. n. 165/2001.

Come ricostruito dalla sentenza della Corte territoriale, sono devolute alla giurisdizione contabile le fattispecie in cui il dipendente pubblico si trovi a svolgere attività non autorizzate, rientrando tali fattispecie nel perimetro normativo posto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/200.

Tanto deve affermarsi avuto riguardo al *petitum* sostanziale dell'odierno giudizio, come definito in ragione della prospettazione in concreto adottata dalla Procura attorea nell'originario atto introduttivo.

Pertanto, considerato che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (più di recente ord. 4114/2022), laddove “*Il pubblico dipendente che svolga attività lavorativa remunerata, in assenza di autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, versa perciò stesso in illecito, dal quale, oltre all'addebito disciplinare, deriva, per immediata e diretta conseguenza di legge, l'obbligo di corrispondere alle casse dell'Erario quanto percepito ingiustamente, senza che occorra, quindi, previa messa in mora da parte dell'amministrazione d'appartenenza. Di conseguenza, acquisita la conoscenza dell'illecito, il Procuratore contabile correttamente esercita l'azione al fine di recuperare la posta di bilancio, destinata, per legge, ad apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, lesa dal mancato versamento dell'incolpato. Ne deriva, pertanto, la giurisdizione contabile, trovandosi in presenza di danno erariale*”, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

3. Venendo al merito delle doglianze, l'appello è fondato e merita

accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

La Sezione territoriale per la Campania ha ritenuto provata la responsabilità della professoressa Galdiero affermando il mancato assolvimento, da parte della medesima, degli obblighi di comunicazione previsti, nello specifico, dallo Statuto di Ateneo, considerato che il relativo art. 45 consentiva al docente a tempo pieno di svolgere tanto “attività libere ma anche retribuite”, quanto “attività subordinate ad autorizzazione”, richiedendo tuttavia la comunicazione al Rettore per lo svolgimento, per quel che qui interessa, delle “attività di collaborazione scientifica e di consulenza”; prescrivendo, invece, il previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento e la successiva autorizzazione del Rettore al fine di assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione.

A parere del primo Giudice l’oggetto della consulenza scientifica non sarebbe stato modificato, mentre il relativo carattere “evanescente” deponeva per il carattere sostanzialmente fittizio della medesima, funzionalmente preordinata a consentire all’appellante di essere fisicamente presente a suo piacimento presso la società familiare di cui deteneva quote, con la conseguenza che il diniego rettorale iniziale e il successivo, ma inidoneo e comunque inefficace nulla osta del Direttore del Dipartimento, rendendo precluso lo svolgimento dell’incarico, hanno comportato l’obbligo di riversamento del compenso, ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, mentre le circostanze riferite hanno reso palese la natura effettiva di attività libero/professionale che l’appellante si accingeva a svolgere presso la struttura imprenditoriale di famiglia.

Aderendo in tali termini alla prospettazione della Procura territoriale, ha

richiamato giurisprudenza secondo la quale anche l'attività libero-professionale rientrerebbe nel concetto di incarico e giurisprudenza secondo la quale il carattere della professionalità, indicato dal legislatore all'art. 60 d.P.R. 3/1957, possa ravvisarsi nel carattere non saltuario e non occasionale dello svolgimento della professione.

4. Ritiene il Collegio di non poter condividere la ricostruzione fatta propria dalla gravata sentenza.

4.1 La questione di diritto sottoposta al Collegio verte, invero, sulla riconducibilità o meno della fattispecie odierna al perimetro dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Il richiamato articolo, dopo aver sancito (al comma 1) che “ *Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità assolute dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina*”, ai commi 7 e 7 bis, prevede:

“7. *I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di*

appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. (...).

Ciò che tale disposizione vieta è lo svolgimento di “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza” ed è per il caso di inosservanza di questo divieto che l'ultimo periodo del comma 7 stabilisce la relativa sanzione:

“in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e previa la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti...”.

La responsabilità delineata discende da un comportamento tipico e tipizzato, rispetto al quale è del tutto estraneo ogni apprezzamento circa la natura dell'incarico svolto e cioè la sua astratta autorizzabilità (cfr. Cass. SS.UU. 26.3.2021, n.8570).

E nel senso della portata sanzionatoria del disposto dell'art. 53 del d.lgs. 165/01

si è, altresì, espressa, anche la giurisprudenza di legittimità laddove, dopo aver ricondotto l'ipotesi contemplata nella norma in questione alla *“responsabilità erariale”*, ha rilevato che *“il legislatore ha tipizzato [tale ipotesi] non solo nella condotta”* ma anche *“annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno”* (cfr. SS.UU. 26-3-2021, n.8570).

Invero, la decisione del primo Giudice, che ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio posto all'art. 53 commi 7 e 7 bis d.lgs. n. 165/2001 anche all'attività in disamina, qualificata come libero professionale e dunque non autorizzabile, risulta non corretta in punto di ricostruzione della disciplina applicabile, dovendo ritenersi in tal caso preclusa la riconducibilità dell'attività alla disciplina fissata dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, dettata con riferimento agli incarichi extraistituzionali retribuiti autorizzabili e non autorizzati.

4.2 Non può neanche ritenersi la sussistenza, contrariamente a quanto argomentato dalla Procura Generale, di un illecito erariale conseguente all'esercizio di un'attività incompatibile, non autorizzata né autorizzabile in quanto, trattandosi, in tale secondo e distinto caso, di una fattispecie risarcitoria, non è stata allegata né provata dall'Attore pubblico alcuna violazione del dovere di fedeltà ed esclusività, né, conseguentemente, alcuna violazione del nesso sinallagmatico in termini di minore resa del rapporto di docenza.

E invero, la ritenuta (dalla Procura attorea) e affermata (dalla Corte territoriale) sussistenza di un'attività libero professionale, e/o assimilabile a una forma di rapporto contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa, non è di per sé sola sufficiente a determinare l'applicazione del regime di responsabilità

risarcitoria previsto dall'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dal momento che, come del resto riconosciuto dalla sentenza gravata, nessuna violazione del dovere di esclusività è stata provata in termini di minore o qualitativamente peggiore resa del rapporto di docenza.

Per le attività extraistituzionali assolutamente incompatibili e quindi *ex se* non autorizzabili sussiste, invero, un divieto previsto dalle norme generali e di settore, e si configura un danno da “*violazione del sinallagma contrattuale*” del dipendente che ha violato il principio di esclusività del rapporto di lavoro.

È stato, infatti, affermato che l'espletamento di ulteriori attività potrebbe turbare il corretto svolgimento della prestazione lavorativa pubblica o attenuare l'indipendenza del lavoratore per la presenza di conflitti di interesse (Sez. III App. n. 343/2017).

E tuttavia, qualora ricorra siffatta ipotesi, si verserebbe nella diversa fattispecie risarcitoria posta dall'ordinamento con riguardo alle attività assolutamente incompatibili e mai autorizzabili, previste dall'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, secondo il quale “*L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente*”.

Rispetto a tali attività e al regime normativo dei correlati divieti e conseguenti responsabilità erariali è, come noto, intervenuta la pronuncia n. 1/2025QM/PROC resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni di Appello, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare*

il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex art. 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”, disponendo ulteriormente che “ la valutazione in concreto dell'eventuale danno arrecato deve essere affidata, di volta in volta, al singolo Collegio giudicante il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso, accertare la sussistenza e la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e verificare se effettivamente vi sia stato un danno all'amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall'inutile dispersione di energie lavorative(...).

Il danno arrecato all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente deve, in ogni caso, essere provato, in base alle ordinarie regole che disciplinano i mezzi e le fonti di prova, e non può in alcun modo essere considerato in re ipsa.

In questi termini, il danno può coincidere con l'intero compenso percepito in caso di mancato assolvimento dei basilari compiti di istituto, ovvero essere parametrato all'inutile esborso sopportato dall'amministrazione a fronte di una prestazione lavorativa parziale o della violazione dell'indennità di esclusiva, laddove prevista (...).

Nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili), per i quali il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre e ben più gravi

sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti”.

Il sistema legislativamente delineato consente, in definitiva, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui ai commi 7 e 7 bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per le attività non comunicate e/o non autorizzate ma in astratto autorizzabili, con riversamento del compenso percepito al Fondo di produttività presso l'Amministrazione datoriale.

Prevede altresì l'operare del regime di responsabilità amministrativa per illecito erariale delineato dall'art. 60 d.P.R. n. 3/1957 qualora sia accertato l'esercizio di un'attività libero professionale, non occasionale né saltuaria, con conseguente e provato *vulnus* del vincolo di esclusività attraverso la dimostrata minore resa del servizio e con conseguente obbligo di risarcimento del danno corrispondente all'ammontare delle indennità retributive del detto vincolo di esclusività.

5. In tale delineato perimetro normativo, tornando all'esame della fattispecie odierna, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate, deve concludersi che, relativamente all'attività prestata dall'odierna appellante, non può trovare ingresso la fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 53, comma 7 e 7 bis , d.lgs. n. 165/2001 avendo tanto la Procura attorea quanto il Giudice di prime cure ravvisato la sussistenza di una dissimulata attività libero professionale, incompatibile con il regime del tempo pieno prescelto dalla docente e perciò stesso non autorizzabile.

Non può, parimenti, trovare ingresso la diversa disciplina di responsabilità

prevista per la violazione del dovere di esclusività per i dipendenti pubblici dall'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, connessa alla sussistenza di un'attività extracontrattuale in astratto non autorizzabile, perché non è stata né dedotta né provata alcuna violazione del dovere di esclusività connesso al rapporto di impiego pubblico in regime di *full time* intercorrente tra la docente e l'Università.

Infine, per le medesime ragioni, non può accogliersi l'istanza formulata dalla Procura Generale, di sospensione dell'odierno giudizio in pendenza del pronunciamento delle Sezioni Riunite sulla nuovamente rimessa, da parte della Seconda sezione centrale d'Appello, questione di massima prospettata con ordinanza n. 7/2026, non rinvenendo il Collegio plausibili ragioni per discostarsi dall'indirizzo formulato in sede nomofilattica dalla ricordata pronuncia n. 1/2025/QM/PROC resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte (in termini, da ultimo, App. III Sez. n. 50/2026).

Rimane assorbita ogni ulteriore questione.

6. Per l'effetto, l'appello deve essere accolto e la gravata sentenza n. 892/2022 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania deve essere riformata nei termini dianzi esplicitati, con conseguente proscioglimento dell'odierna appellante da ogni addebito.

7. Quanto alle spese per onorari di difesa, sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, c.5, c.g.c., tenuto conto della complessità della materia e della sopravvenienza della surrichiamata pronuncia delle SS.RR. in sede di nomofilachia n. 1/2025QM/PROC.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60546**
del registro di segreteria, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione,
con riforma integrale della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale
della Corte dei conti per la Campania n. 892/2022.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
-------------	---------------

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Oriella Martorana	Dott. Giuseppina Maio
----------------------------	-----------------------

Dott. Giuseppina Maio

Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
----------------------	----------------------

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 14/07/2026

Il Dirigente

F.to digitalmente
